

FRANCESCO CARNELUTTI TRA FEDE, FILOSOFIA E DIRITTO

TOMMASO BAGNOLI*

Abstract: in questo articolo approfondisco il pensiero filosofico-giuridico di Francesco Carnelutti, figura centrale del panorama giuridico italiano del Novecento, che ha saputo intrecciare in modo originale il diritto, la filosofia e la fede. La sua riflessione giuridica si caratterizza per una profonda connessione con un orizzonte metafisico, che lo porta a riconoscere nella dimensione spirituale un fondamento imprescindibile per la comprensione e l'applicazione delle norme. Il pensiero di Carnelutti non si limita a una mera interpretazione tecnica del diritto, ma abbraccia una visione umanistica in cui il diritto è visto come strumento di giustizia e che richiede una sua continua interrogazione tramite strumenti che non sono necessariamente giuridici. Si intende mostrare come il suo studio del diritto sia ancorato in una prospettiva filosofica arricchita dalla fede cattolica. Carnelutti illumina l'interazione tra la scienza del diritto e la riflessione sulla spiritualità, che porta a compimento in alcuni suoi scritti, nei quali intende legare mondi apparentemente diversi.

Keywords: Francesco Carnelutti – diritto – fede – metafisica – spiritualità

Abstract: in this article I delve into the philosophical-legal thought of Francesco Carnelutti, a central figure in the Italian legal scene of the 20th century, who was able to interweave law, philosophy and faith in an original way. His legal reflection is characterised by a profound connection with a metaphysical horizon, which leads him to recognise the spiritual dimension as an indispensable foundation for the understanding and application of rules. Carnelutti's thought is not limited to a mere technical interpretation of law but embraces a humanistic vision in which law is seen as an instrument of justice and requires its continuous interrogation through instruments that are not necessarily legal. It is intended to show how his study of law is anchored in a philosophical perspective enriched by the Catholic faith. Carnelutti illuminates the interaction between the science of law and reflection on spirituality, which he brings to fruition in some of his writings, in which he aims to link seemingly different worlds.

Keywords: Francesco Carnelutti – law – faith – metaphysics – spirituality

* Tommaso Bagnoli, Dottore in Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano. Email: bagnoli.tommaso@gmail.com.

Introduzione

Francesco Carnelutti è stato un importante giurista del secolo scorso, che con la sua riflessione ha contribuito ad ampliare il pensiero giuridico, mettendolo in rapporto con altri diversi ambiti del sapere. Soprattutto nella seconda fase della sua vita, il Maestro friulano ha deciso di intraprendere un percorso intellettuale e un'esperienza di vita che andassero oltre il mero diritto positivo. In diversi suoi scritti, la riflessione giuridica di Carnelutti si arricchisce di elementi che esulano dal diritto, incontrando la filosofia e la fede nel cristianesimo di matrice cattolica. Fin da giovane fu un'anima inquieta, caratterizzata da un forte senso critico: aveva infatti percepito il bisogno di cogliere quello che egli chiamava «diritto vivo»¹, e cioè la necessità di sviluppare una riflessione sul diritto e sulla giustizia che potesse andare oltre il mero nozionismo perseguito nelle aule universitarie. Carnelutti da «ametafisico»² positivista, modifica la direzioni dei suoi studi, volgendo verso una riflessione giuridica che fosse in collegamento con la fede e la filosofia, per rendere più «vivo» quel diritto che gli era stato insegnato, ma che aveva bisogno di una chiave di comprensione ulteriore. «Da mero tecnico, credente distratto, nonché scettico rispetto alle contaminazioni metafisiche, il Nostro finisce per scoprirsi – pur senza dichiararlo mai – un filosofo del diritto cattolico»³. Filosofare sul diritto diviene per Carnelutti un compito che adempie per non tradire quella che era la sua anima di attento ricercatore della verità delle cose, e quindi del diritto e della giustizia tutta. Il Maestro compie un vero e proprio percorso, del quale dice: «Chi giudicherà, a suo tempo, la mia opera nel suo complesso, dovrà badare più alla strada percorsa che ai risultati raggiunti»⁴. Questo percorso parte dalla consapevolezza che per Carnelutti occorre innanzitutto recuperare diversi saperi che non fanno esclusivamente parte dell'esperienza giuridica. Tra questi, occupa uno spazio importante la filosofia, essendo stata individuata dal Maestro come disciplina in grado di arricchire l'apparato critico e speculativo che deve contribuire a fondare il diritto, per non ridurlo all'apparato positivista dal quale Carnelutti ha cercato di allontanarsi. Come ci insegna anche Francesco Viola

«Il giurista secondo Carnelutti dovrebbe possedere una certa versatilità nella conoscenza e applicazione di metodi differenti di ricerca. Piuttosto che puntare sull'eccessiva specializzazione bisogna valorizzare l'interdipendenza delle scienze, che è necessaria se non si vuole perdere il senso dell'unità del reale e della totalità di quell'insieme su cui le varie scienze gettano il loro sguardo prospettico»⁵.

¹ F. Carnelutti, 1955, 19.

² F. Carnelutti, 1953, 243.

³ G. Tracuzzi, 2018, 1159.

⁴ F. Carnelutti, 1965, 4.

⁵ F. Viola, 2023, 563.

Carnelutti si estranea dal moto di specializzazione che contraddistingue soprattutto il mondo di oggi, ricercando invece una maggiore connessione tra discipline differenti. La ricerca di un significato e di una profondità ulteriore del diritto porta il Maestro a non abbandonare ciò che sta fuori dal diritto: per ricercare «l'unità del reale» e una «totalità» è dunque necessario ricercare una continua interconnessione tra saperi diversi. Per comprendere il «reale» non basta il diritto; ma nemmeno per conoscere il diritto è sufficiente il diritto stesso. Per questo motivo i diversi scritti metagiuridici del giurista friulano devono essere necessariamente presi in considerazione, visto che la «totalità» del diritto ricercata da Carnelutti non può riscoprirsi nei suoi scritti prettamente giuridici, pur avendo essi un grande valore. A proposito dell'opera di Carnelutti, Giuseppe Capograssi, l'illustre filosofo del diritto, ricorda che

«nel Carnelutti si ha l'esempio dello scienziato che si caratterizza per aver sentita in tutta la sua opera scientifica l'esigenza intrinseca in ogni singolo problema di trascendere sé stesso e di attingere il problema dell'unità piena e vivente della realtà giuridica»⁶.

Proprio come spiegava Capograssi, Carnelutti non si è tirato indietro nell'affrontare «l'unità piena e vivente della realtà giuridica», motivo per cui è utile prendere in considerazione tra gli scritti di Carnelutti anche quelli che non affrontano il diritto tecnicamente. Egli ha lasciato spazio alla riflessione più intima e nascosta dei fondamenti del diritto, non lasciandosi attrarre, come molti suoi colleghi, da una pericolosa monotonia e uniformità nell'affrontare la giustizia e l'esistenza. Per questo motivo il giurista si è avvicinato a una filosofia, che però fosse ricca di spunti metafisici, e che non ricadesse nel movimento positivista che ha a tratti determinato la riflessione filosofica giuridica del Novecento. Domenico Coccopalmerio dice del Maestro friulano:

«L'anima di Carnelutti è stata di possedere uno spirito continuamente teso al trascendimento di ogni risultato di ricerca; uno spirito dialettico e perciò potenzialmente metafisico, nel suo campo di giurista *ex professo* sempre aperto al metagiuridico»⁷.

Dialettica e metafisica divengono gli strumenti con i quali procede Carnelutti per conoscere l'universo giuridico che sempre lo ha incuriosito, ma anche mai soddisfatto pienamente. È stata forse proprio l'insoddisfazione a condurre il Maestro a spingersi nel campo del metagiuridico, in un campo che trascendesse l'esperienza positivista del diritto. Per fare questo Carnelutti si è anche rivolto alla fede cattolica, che lo ha riconquistato nel corso degli anni, diventando snodo focale della sua riflessione giuridica: *I dialoghi del Vangelo e la civiltà* e *Figure del Vangelo* sono solo alcuni dei suoi testi che si riferiscono direttamente alla spiritualità cattolica. La concezione carneluttiana del diritto

⁶ G. Capograssi, 1959, 247.

⁷ D. Coccopalmerio, 2023, 146.

trova la sua origine fuori dal diritto stesso, poiché si nutre di ciò che innanzitutto diritto non è e perché a ciò che invece trascende il diritto stesso: per questo motivo la sua concezione può davvero definirsi «metagiuridica». Carnelutti si fa così iniziatore di un diritto nuovo, un diritto aperto alla diversità, che desidera interrogarsi su sé stesso e non fermarsi alle accomodanti apparenze che riempiono aule universitarie e tribunali: la materia giuridica è infatti complessa e nasce all'interno di dinamiche umane sempre in movimento, per questo motivo è necessario muoversi con un bagaglio culturale ampio, che sia critico nei confronti del diritto senza avere il timore di fare uso di altri strumenti del sapere che possono diventare, come il Maestro ha dimostrato, utili e fedeli nella comprensione della realtà giuridica.

1. Fede e libertà a servizio della giustizia

Come abbiamo visto, Carnelutti è stato uno dei principali giuristi, che si sono relazionati con testi apparentemente distanti dalle tematiche giuridiche. Un esempio lo si può certamente ritrovare ne *Il discorso della libertà*, testo in cui Carnelutti si confronta direttamente con il Vangelo di Giovanni, in particolare su quanto avviene nell'Ultima Cena di Gesù e i suoi discepoli. A proposito del Vangelo, il giurista friulano diceva che «chi vorrà giudicare non tanto il risultato dei miei studi, quanto il loro corso, avrà ragione di persuadersi che questo non si spiega senza l'insegnamento sublime del Vangelo»⁸. Il commento al Vangelo di Giovanni che ritroviamo ne *Il discorso della libertà* può sembrare molto distante dall'esperienza giuridica, ma in realtà costituisce uno spunto fertile per intendere la giustizia e il diritto, anche se questi non vengono in quelle pagine affrontati direttamente. L'umiltà di Cristo mostrata ai discepoli viene descritta infatti come «radice di ogni virtù»⁹, oltre che come radice della fede: l'umiltà può così essere considerata radice anche di virtù come la giustizia. Come dice lo stesso Carnelutti «essere umile vuol dire, al fondo, sentirsi piccolo»¹⁰. Fare come Cristo, diventare piccoli sta alla base del ragionamento che segue ne *Il discorso della libertà*: come diventare liberi? Cosa vuol dire essere liberi? Questa domanda, che interessa tutta la filosofia e dunque anche la filosofia del diritto, trova risposta nell'atteggiamento di Giuda. Carnelutti, contrapponendosi alla scuola penale positiva, dice che l'errore «è stato quello di scambiare Giuda con un indemoniato; o, in altre parole, la tentazione con la soppressione della volontà»¹¹. Giuda, per Carnelutti, è il vero simbolo della libertà: egli non è una persona incapace di intendere e di volere, un indemoniato, come, a detta del Maestro, vorrebbe fare credere il positivismo penale di Cesare Lombroso ed Enrico Ferri, rei di avere ridotto la capacità di commettere il male a un sintomo quasi psichiatrico. Per Carnelutti, questo suo

⁸ F. Carnelutti, 1965, 9.

⁹ F. Carnelutti, 1960, 8.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ *Ivi*, 10.

commettere il male non esclude la volontà, ma anzi la esaspera: Giuda sceglie infatti di tentare Cristo, «tentare vuol dire mettere alla prova»¹². E in questa sua scelta ecco che egli diviene libero: «esser liberi non vuol dire altro che poter scegliere»¹³. Gesù riconosce in Giuda non un indemoniato, ma una persona libera, la quale ha nella sua disponibilità di azione anche il mettere in tentazione il suo Creatore. Infatti, «libero vuol dire sovrano, non nel senso di comandare ma in quello di non essere comandato»¹⁴. E la grandezza di Cristo sta proprio nell'aver lavato i piedi anche a Giuda, riconoscendo la sua e quindi nostra libertà. Una libertà che va continuamente salvaguardata: Dio si fa piccolo, si rende servo degli uomini, come ricorda Cristo, dicendo che il servo più grande è proprio il padrone. L'uomo, quindi, può divenire libero «a patto che sia servo di tutti gli altri uomini»¹⁵, poiché come Dio ha rispettato il nostro essere liberi, ognuno di noi deve rispettare la libertà di ogni altro uomo. Divenire piccoli, farsi servi è dunque la condizione necessaria affinché la libertà possa fiorire e con essa il diritto che dalla libertà dipende. La libertà, come vuole l'insegnamento cristiano, è innanzitutto un rischio più che un vantaggio, poiché chi è libero è nelle condizioni di commettere quanto fatto da Giuda. Carnelutti individua nella libertà di scegliere tra Cristo e Satana la vera possibilità di giungere a una vita nuova: Cristo somiglia a noi per la libertà che ci accomuna a lui. Comprendere la libertà in tale modo, può diventare lo schema con cui è possibile intendere le categorie del diritto: una legge che non rispetti l'altro, una legge che si imponga senza lasciare all'individuo la libertà di sbagliare, non pare dunque essere una legge che si avvicini al modo di intendere di Carnelutti. Il diritto, facendosi piccolo e umile, proprio come avviene per il cristiano nell'esperienza di fede, dovrebbe innanzitutto chiedere agli individui di non imporsi sugli altri ma di rispettarli e riconoscersi per adempiere al compito che la giustizia chiede loro. La libertà e la volontà sono elementi centrali nell'analisi filosofico giuridica di Carnelutti: «La volontà è veramente la materia prima del diritto; ma non ce n'è altra né più mobile né più misteriosa»¹⁶.

Il rischio della creazione, il rischio di avere dato all'uomo la libertà, si è avverato nella parola di Giuda: per rispettare la libertà dell'uomo, Gesù ha addirittura scelto di morire in croce. Ma questa libertà come può non ricadere nell'errore di Giuda? La fortificazione della libertà sta nel nuovo comandamento, quello dell'amore: «amare l'altro non significa se non volere il bene dell'altro»¹⁷. Cristo non dà solo il precetto dell'amore, ma diviene esempio di come l'amore può essere vissuto: un amore per l'altro che arriva a superare l'amore per sé stessi. Per Carnelutti l'amore è ciò che permette all'uomo di indirizzare la

¹² *Ibidem*.

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ *Ivi*, 11.

¹⁶ F. Carnelutti, 1939, 48.

¹⁷ F. Carnelutti, 1960, 17.

libertà. L'amore, volere bene all'altro, può diventare anche il cardine dell'esperienza giuridica: perché l'amore non potrebbe incorporarsi nel diritto? Interpretando Carnelutti, possiamo supporre che il Maestro friulano non voglia limitare il comandamento dell'amore all'ambito religioso. L'amore può incarnarsi nell'esperienza della giustizia, che necessita di essere liberata dagli schemi positivisti che, come ha spesso ricordato il giurista, hanno forse ridotto l'esperienza del diritto a una cruda interpretazione di norme. Carnelutti stesso ricordava che «quei concetti del diritto, i quali servono a costruire, fra l'altro, gli articoli delle leggi, sono bensì degli strumenti del diritto, ma non sono tutto il diritto»¹⁸, motivo per cui l'amore può divenire a tutti gli effetti quanto meno una direzione a cui il diritto può tendere.

Secondo il Maestro friulano per fare esperienza della libertà, è necessaria inoltre una conoscenza dell'io. Un io che secondo Carnelutti è unito e duale, nel senso che l'individuo spesso fa l'esperienza di un dialogo interiore, come se stesse parlando con un altro. Questo dialogo con sé stessi, per Carnelutti, rimanda all'esperienza dello spirito così come viene narrata nell'episodio evangelico del discorso di Cristo a Nicodemo. Secondo Carnelutti, chi dubita dello spirito prescinde dall'esperienza, non fidandosi del tono remissivo della voce interiore.

«Se lo spirito comandasse, anzi che consigliare, scomparirebbe il merito e con esso la dignità dell'uomo. Lo spirito dice: fa questo, se vuoi. L'incontro della natura con la grazia è mediato dalla libertà. L'uomo può arrendersi come ribellarsi alla voce interiore»¹⁹.

Lo spirito è dunque un'esperienza concreta nella quale l'uomo può conoscere la voce di Dio. Ma questa esperienza è sempre mediata dalla libertà che concede all'uomo di seguire Dio o fare come Giuda. L'io, quindi, è in contatto con un mondo ulteriore rispetto a quello sensibile, secondo Carnelutti:

«l'io non è dunque soltanto ciò che muta nel nostro incessante mutamento; ma, pure, qualcosa che è in relazione misteriosa con un mondo diverso da quello della natura, sconvolto senza tregua dal turbine del tempo»²⁰.

Questa misteriosità avviene anche nell'altro, che entra in comunicazione con il nostro io tramite la «parola», come sottolinea Carnelutti sempre ne *Il discorso della libertà*. Coloro che erano in dialogo con Gesù, coloro che poi hanno creduto in Lui, hanno riconosciuto l'interlocutore. Riconoscere la figura di Cristo è forse uno degli atti più estremi della nostra libertà: «La paternità dello spirito, a differenza da quella della carne,

¹⁸ F. Carnelutti, 1946, 12.

¹⁹ F. Carnelutti, 1960, 28.

²⁰ *Ibidem*.

dipende dalla nostra volontà»²¹. Dio, infatti, offre ma non impone la sua paternità, siamo noi che dobbiamo accettarla. Riconoscere l'interlocutore segreto è un atto di obbedienza, cioè di ascolto. Ma c'è di più nell'esperienza cristiana: l'interlocutore segreto, la parola, il Verbo, si è fatto carne. La voce segreta si è resa palese all'uomo, il mistero è diventato presente, e l'uomo è chiamato a riconoscerlo, tramite la sua libertà, come Dio. Questo riconoscimento non può che essere benefico per la giustizia, che trova in esso un sostegno in qualcosa di più grande di sé. Qualcosa che, non imponendosi con autorità, l'uomo ha anche il potere di non accettare e addirittura di distruggere. La giustizia, secondo Francesco Carnelutti, sembra dunque dipendere da qualcosa di ulteriore che diviene condizione stessa della sua esistenza:

«poiché giustizia di una cosa è conformità di essa a qualche altra cosa, non si può non inferire che di là dalla legge vi è qualcosa, senza di cui la legge non potrebbe operare»²².

L'uomo ha il compito di riconoscere questa dimensione ulteriore che, secondo il giurista friulano, non impone la sua verità ma permette all'uomo, tramite la propria libertà, di seguirla attraverso la ragione. È così che l'uomo ricerca la giustizia e più in generale la verità. Rispetto al tema della verità, Carnelutti all'interno de *Il discorso della libertà* fa un ulteriore passaggio teoretico: «La verità è ciò che si sa o meglio che si vorrebbe sapere»²³. E Carnelutti specifica dicendo che «la verità è il rapporto non tra il soggetto e l'oggetto, ma tra il soggetto e il predicato; e cos'è mai questo rapporto se non il verbo?»²⁴ Il soggetto, che vuole conoscere la giustizia e la verità si pone dunque in un rapporto con il predicato che altro non è «se non l'essere»²⁵, e così potremmo individuare la verità nell'essere, ossia il tutto. Per Carnelutti «la verità delle cose è dunque la loro unità»²⁶ e queste trovano l'unità nell'«ordine», che è appunto Dio. La verità si configura come una realtà dinamica e integrale, che si svela nel rapporto vivo tra l'essere e la coscienza umana. Essa non si impone dall'esterno, ma si offre come un orizzonte da scoprire e abitare attraverso la libertà e la ricerca razionale dell'uomo.

All'interno dell'opera del Maestro friulano troviamo dunque una riflessione filosofica che va oltre il diritto e che si interroga sulla verità. Nella ricerca della verità, come abbiamo visto, sono chiamati in causa l'amore e la libertà, viventi nella figura del Cristo, tanto che potremmo affermare che Carnelutti ci richiama ad essere innanzitutto credenti più che sapienti. Se l'uomo sapesse già tutto non ci sarebbe più la libertà che, invece, presuppone il dubbio. Dubbio e libertà condizionano la fede: l'uomo così «sceglie non

²¹ Ivi, 31.

²² F. Carnelutti, 1953, 255.

²³ F. Carnelutti, 1960, 40.

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ Ivi, 41.

perché sa ma perché non sa; non perché sa ma perché vuole»²⁷. L'uomo, quindi, deve compiere un percorso per arrivare a Dio, scegliendo e credendo, e tutto questo diviene una condizione della sua «dignità» che viene innalzata. L'uomo accresce il suo valore e la sua dignità nel momento in cui compie quel percorso, anche tortuoso per arrivare alla verità che cerca. «Se Dio non fosse nascosto, l'uomo non sarebbe libero. Non ci sarebbero due strade; ce ne sarebbe una sola. Non ci sarebbe merito. Non ci sarebbe coraggio»²⁸. Fare i conti con il dubbio è condizione imprescindibile per ricercare la verità che, come ormai abbiamo ampiamente mostrato, riveste una valenza metafisica. La riflessione a tutti gli effetti metagiuridica e metafisica di Carnelutti viene descritta da Gianluca Tracuzzi in questi termini:

«quando si afferma che la metafisica implica un andare al di là della natura, ciò non significa voler oscurare quest'ultima, ma illuminarla dalla più alta prospettiva del possibile. Perciò il pensiero metagiuridico di Carnelutti non deve essere inteso come una sterile evasione dal diritto positivo essendo, per converso, un volerlo spiegare muovendo dal *tutto*»²⁹.

Il diritto, quindi, non viene mai perso di vista da Carnelutti, anzi la sua riflessione metafisica diviene necessaria per una piena indagine rispetto alle fattispecie giuridiche. La riflessione teoretica sulla libertà, che trova la sua massima origine nel Vangelo, può così divenire fonte di comprensione ulteriore per il mondo del diritto. La legge e il diritto sono necessari, ma ancora insufficienti. Ed è in questa carenza che l'«essere» e la riflessione sulla sua realtà completano il diritto, senza avere la pretesa di volerlo sostituire, ma avendo come obiettivo quello di porlo in un orizzonte più ampio e comprensivo. Per Carnelutti, la realtà non coincide semplicemente con ciò che è visibile o giuridicamente regolato, ma si apre a una dimensione più profonda, che trascende il dato empirico. La realtà è, per lui, qualcosa che include l'essere nella sua pienezza, comprendendo ciò che è, ciò che dovrebbe essere e ciò che può essere, in una tensione costante tra finito e infinito, tra diritto e verità. Anche nel mondo di oggi dove «il vero è che la scoperta della legge ci ha assuefatto, sempre più, ai miracoli della tecnica e così a credere nell'uomo anziché a creder in Dio»³⁰ possiamo fare esperienza del tutto e dell'essere, attraverso i discorsi e la parola di Gesù. Carnelutti sostiene che possiamo divenire veri e propri interpreti della Sua parola che, come abbiamo già visto, coincide con l'essere stesso:

«Uno degli aspetti più paradossali della vita di Gesù è che più siamo lontani, più gli possiamo essere vicini. I discepoli di allora erano solamente dei testimoni; noi possiamo e dobbiamo essere degli interpreti. L'interpretazione del suo pensiero è il compito, che Egli ci ha affidato, trasmettendoci, attraverso quei discorsi, la sua parola»³¹.

²⁷ Ivi, 50.

²⁸ Ivi, 52.

²⁹ G. Tracuzzi, 2023, 20.

³⁰ F. Carnelutti, 1960, 64.

³¹ Ivi, 65.

Interpretare, attività tanto cara ai giuristi, è il lavoro tramite il quale possiamo avvicinarci a Cristo e in questa interpretazione Carnelutti si spinge a dire che

«nessun pensatore al mondo ha detto del giudizio e della legge, del delitto e della pena, dell'amore e del dolore, della vita e della morte, dell'uomo e di Dio parole che, sia pure da lontano, si possano paragonare a quelle di Gesù»³².

Il messaggio di Gesù ci fa riscoprire la necessaria unione che ci deve essere tra noi e l'altro nel Suo segno. L'amore di Gesù richiama gli uomini a stare in una sorta di congiunzione, dove amare l'altro significa stare nell'altro e viceversa. Per questo motivo Carnelutti chiama il discorso dell'Ultima Cena di Cristo «il discorso della libertà» ma, anche «dell'unità o dell'essere o dell'amore»³³. Il Vangelo, dunque, può essere visto a tutti gli effetti come un'opera filosofica, nella quale potere rinvenire il pensiero carneluttiano:

«chi non considera il Vangelo anche un'opera filosofica, non potrà penetrare il nucleo essenziale del pensiero carneluttiano, il cui *tutto* (gli scritti giuridici *stricto sensu* ne rappresentano solo una parte), è rinvenibile proprio nelle riflessioni metagiuridiche»³⁴.

Libertà e unità divengono le nozioni per conoscere il diritto che diviene a tutti gli effetti «qualcosa di spirituale»³⁵ e che subisce l'incidenza di elementi non giuridici: il diritto, nella visione del Maestro e in un'epoca di giuspositivismo, diviene una disciplina che affonda la sua origine al di fuori di sé. Francesco Carnelutti riscopre il diritto muovendosi controcorrente rispetto al suo tempo, utilizzando elementi trascendenti, costruendo anche una specifica e particolare teoria generale del diritto. Il pensiero di Carnelutti è assolutamente particolare proprio perché egli non aderisce a una determinata scuola, ma attinge i suoi fondamenti nella tradizione della grande cultura umanistica. A Carnelutti non sembrano interessare in questi scritti le correnti giuridiche a lui contemporanee, che ricercano una purezza e una certezza del diritto che Carnelutti mostra non essere possibile. Per lui il diritto va oltre la semplice norma positiva e richiede l'intrapresa di un viaggio spirituale che non può accontentarsi del mero dato legislativo. Se il diritto viene inteso solo come dato normativo, ecco che si comprendono le parole del Maestro friulano: «io sono un credente nel diritto diventato miscredente e, in compenso, ho ritrovato la fede in Dio»³⁶.

³² *Ibidem*.

³³ *Ivi*, 76.

³⁴ G. Tracuzzi, 2019, 125.

³⁵ F. Carnelutti, 1946, 12.

³⁶ F. Carnelutti, 1941, 10.

2. Metafisica e meta-diritto

Possiamo dunque ritenere che in Carnelutti il diritto non è da considerarsi un sistema autoreferenziale e chiuso, ma esso è aperto e in dialogo con il metagiuridico. Il Maestro avverte, come pochi durante la sua epoca, la necessità di non perdere di vista ciò che diritto positivo non è, recuperando un piano ulteriore a quello fisico che possa fare sì che il diritto venga considerato da una prospettiva umanistica. Il diritto non si può esclusivamente ricondurre sotto una categoria formalistica, che lo rende una materia tecnica e specialistica, ma necessita di fare i conti con ciò che lo trascende e ciò che lo rende un'esperienza viva, ossia la vita concreta degli uomini. Il diritto non è una tecnica, ma un'«arte» poiché «se il diritto non fosse arte, l'interpretazione non ci avrebbe a che fare»³⁷. Interpretare significa avvicinarsi al diritto facendo sì che esso possa dialogare con l'uomo concreto. Per Carnelutti, il diritto è un'arte perché richiede intuizione, sensibilità e creatività nell'applicare la norma alla complessità del reale e perché esso non si limita a codificare regole astratte, ma cerca di cogliere il senso profondo delle relazioni umane e dei conflitti. Questa arte richiede dunque che il giurista divenga artista, e che quindi non sia autoreferenziale e formalista come vuole la scuola giuspositivista. Carnelutti stesso, con un'altra non casuale figura presa dal *Vangelo*, sostiene infatti che

«l'abbandono richiesto da Gesù a Nicodemo, non è l'abbandono della legge, ma di quella sapienza che è fondata esclusivamente sulla legge; in altre parole, il riconoscimento che la legge non basta alla vita dell'uomo; che il sabato è fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato»³⁸.

La legge dunque non può autoriferirsi, occorre che esca da sé stessa per riconoscersi e riconquistarsi. Parlare di arte del diritto è proprio utile in questi termini affinché il diritto astratto possa trovare un significato nella realtà concreta. Come ci ricorda Baldassarre Pastore

«qui è necessario un atto inventivo, una capacità di comprensione concreta, una duttilità e sensibilità giuridica e umana che può trovare il miglior termine di raffronto nell'intuizione dell'artista, che è comprensione immediata del concreto e del particolare, piuttosto che nell'atto della conoscenza logica, che è conoscenza dell'astratto e del generale»³⁹.

Essere artisti è l'attività per potere parlare a tutto tondo della giustizia. Il diritto è arte proprio perché è interpretazione: poiché c'è interpretazione, c'è anche invenzione che è ciò che contraddistingue l'esperienza artistica. Carnelutti, in opposizione ai tecnicismi giuridici, indica la via artistica, che non cerca «tanto a fare, quanto a *far bene* il

³⁷ F. Carnelutti, 1949, 45.

³⁸ F. Carnelutti, 1958, 23.

³⁹ B. Pastore, 2023, 446.

diritto, cioè non tanto a fare del *diritto qualunque* quanto del *diritto giusto*»⁴⁰. L'arte arriva dunque a usufruire della scienza e poi a superarla, per giungere a quella dimensione ulteriore in cui dimora la giustizia. La giustizia che viene ricercata nel giudizio che «serve a stabilire ciò che è giusto»⁴¹, si ritrova all'interno di ciò che è oltre il diritto, nel meta-diritto. Tra il fatto concreto e la legge si crea un collegamento che è «l'intuizione di giustizia suggerita al giudice dalla coscienza o dal buon senso, sicché è la giustizia che guida verso la legge»⁴², una giustizia che appartiene a un orizzonte metafisico che è in grado di legare la fattispecie concreta e il dato normativo. La giustizia così intesa allora «è misura della legge»⁴³. Per questo possiamo dedurre che il diritto può andare oltre la legge, nel momento in cui la soluzione di un caso concreto non sembra potere trovare soluzione all'interno dei meri dati normativi. La legge infatti può svilupparsi a seconda del suo faro e parametro che è la giustizia, andando oltre sé stessa e le sue formalità. Il problema della giustizia diventa allora quello di ricercare delle eccezioni normative sensate e contestualizzate. Secondo il giurista friulano, il giudice dovrebbe essere in grado di superare le regole astratte, includendo nel suo ragionamento delle eccezioni. Solo così il giudice può preservare il compito della giustizia trascendente. Il giudice, all'interno del fenomeno del giudizio deve proprio comportarsi secondo questo canone di giustizia, ma va anche oltre:

«esce dalla solita vita, davvero, il magistrato quando veste la toga o la parrucca, anzi più che dalla vita solita dovrebbe uscire da sé stesso. Essere meno parte per avvicinarsi al tutto»⁴⁴.

Francesco Carnelutti ritiene che il magistrato non debba solo comportarsi diversamente nel momento in cui diviene operatore del diritto e non si ritrova più nella sua vita di tutti i giorni. È necessario, per tendere alla giustizia, che egli esca da sé stesso, si svuoti, avvicinandosi, in maniera quasi mistica al tutto, dove è possibile comprendere cosa sia la verità e la giustizia. Il giudice deve dunque fare uno scavo su di sé prima di operare nel mondo del diritto. Solo dopo questa riconquista di sé stesso, il giudice può tornare a rapportarsi ai fatti e alle leggi. Secondo l'interpretazione di Pastore ci si può spingere a ritenere che «legge e fatto non sono ancora diritto ma elementi dalla cui combinazione nasce il diritto»⁴⁵. Si ritiene dunque necessaria una sintesi tra legge e fatto senza la quale non vi può essere diritto: una sintesi che opera in maniera non più scientifica, ma che, andando oltre la legge, compia artisticamente la ricerca della giustizia. La giustizia viene definita dal Maestro friulano come «conformità dell'atto all'ordine, naturale, logico e morale»⁴⁶. Carnelutti diceva «vado alla scoperta dell'ordine come alla

⁴⁰ F. Carnelutti, 1954, 57.

⁴¹ F. Carnelutti, 1958, 4.

⁴² B. Pastore, 2023, 449.

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ F. Carnelutti, 1951, 110.

⁴⁵ B. Pastore, 2023, 449.

⁴⁶ F. Carnelutti, 1941, 147.

ricerca d'un fiore, del quale sento, senza vederlo, il profumo»⁴⁷. Ancora una volta ritroviamo in Carnelutti una vena filosofica aperta alla metafisica che guarda al fondamento della giustizia come a un ordine e quindi a una «unità» naturale, logica e morale. Rispetto al significato e al valore di questo «ordine», Francesco Carnelutti ne *La strada* si esprime così:

«Questo è il mio concetto dell'ordine, uno e trino: trino per le tre specie o gradi, in cui si distingue, fisico, logico e morale; uno, perché ciascun ordine inferiore si rispecchia nell'ordine superiore, risultandone una divina armonia, e tutte le leggi, che lo compongono, hanno la medesima natura; un collegamento tra i fatti scoperto mediante l'esperienza»⁴⁸.

L'ordine sembra dunque sottintendere un'unità tra l'orizzonte fisico, quello logico e quello morale che a loro volta si rifanno a un ordine superiore. Ciò che risulta interessante è che questo ordine superiore è composto da leggi che non sono teoretiche e formalistiche, ma sono invece basate sui fatti, sull'esperienza. L'ordine che crea una divina armonia non è a sé stante, ma come tutta l'idea di diritto carneluttiana, si riflette nell'esperienza. Per quanto il diritto si possa riscoprire nella metafisica, questa metafisica non è lontana dal piano dell'esperienza, ma anzi si fonda su leggi che sono innanzitutto esperienziali. È quasi come se la visione della giustizia del Maestro unisca due piani diversi che sono entrambi necessari affinché si possa comprendere integralmente il diritto. Il meta-diritto è fondamentale, ma esso è niente senza l'esperienza:

«il vero è che l'esperienza sta al sapere come all'albero la radice, che non si vede quasi mai, ma spesso si moltiplica e si distende e si intrica, così che scoperta ti lascia stupito del come il tronco e le foglie vadano vastamente suggendo le essenze della terra con quella diramazione umile e nascosta»⁴⁹.

L'esperienza è centrale in Carnelutti, ma rimanendo all'interno della metafora, essa costituisce addirittura la radice del diritto. Per questo motivo il Maestro arriva con sicurezza a sostenere che «la sostanziale identità delle logiche o etiche con le leggi fisiche è un principio sempre più saldo nel mio pensiero, sebbene intorno ad esso io abbia lungamente dubitato»⁵⁰.

Possiamo quindi intendere che in Carnelutti esperienza e meta-diritto stanno alla base del diritto e che sono unite e congiunte nella dimensione dell'«essere» a cui deve conformarsi la giustizia. La dimensione scientifica ha certamente rilevanza all'interno del diritto, ma poiché il diritto persegue la giustizia che è in contatto con una dimensione

⁴⁷ F. Carnelutti, 1942, 34.

⁴⁸ F. Carnelutti, 1941, 138.

⁴⁹ *Ibidem*.

⁵⁰ *Ibidem*.

trascendente, allora il diritto deve anche includere questa dimensione. In questo «si inserisce il recupero della dimensione artistica, che diventa il tratto peculiare di un approccio volto a cogliere il divenire del diritto e la sua essenza»⁵¹. Così, «capire pienamente il diritto implica considerarlo non solo come scienza ma come esperienza, recuperando la cifra artistica, creativa, esistenziale della giuridicità»⁵². C'è dunque una esperienza del diritto da scoprire nella sua identità artistica a servizio della socialità, che ricerca un ordine e una stabilità pur non negando il divenire.

Il Maestro friulano ha insistito a lungo sul fatto che il giurista deve abbandonare la presunta scientificità del diritto, che lo stesso Carnelutti aveva sposato durante la sua giovinezza:

«Proprio in ciò sta la differenza tra la mia giovinezza e la mia vecchiezza di giurista. Il giovane aveva fede nella scienza; il vecchio l'ha perduta. Il giovane credeva di sapere; il vecchio sa di non sapere. E quando al sapere si aggiunge il sapere di non sapere, allora la scienza si converte in poesia. Il giovane si accontentava col concetto scientifico del diritto; il vecchio sente che in questo concetto si perde il suo impeto e il suo dramma e, pertanto, la sua verità. Il giovane cercava i contorni decisi della definizione; il vecchio preferisce le sfumature di un paragone»⁵³.

Questa nuova comprensione del diritto, a favore di un'apertura alla metafisica, avviene attraverso una rinnovata consapevolezza del dubbio socratico: il vecchio giurista socraticamente comprende di non sapere abbastanza per definire completamente cosa sia l'esperienza giuridica. Se il diritto è arte lo è in quanto «poesia», cioè attività tutta racchiusa nella conoscenza del legame tra le cose, lontana dalla scienza e dalla tecnica. Questo allontanamento non è dovuto alla sfiducia nella scienza che rimane fondamentale, ma piuttosto a una rivalutazione della possibilità di definire in maniera precisa cosa sia il diritto. Carnelutti, pur essendo uno dei massimi conoscitori del diritto dell'epoca, riconosce che è necessario prendere coscienza del fatto che non si può possedere completamente il diritto: sapere di non sapere è un moto necessario al quale il Maestro ci richiama se vogliamo addentrarci nel fenomeno giuridico senza pregiudizi. Secondo Carnelutti «il dovere dell'uomo di scienza è di ascoltare tutto e tutti, perfino l'uomo della strada»⁵⁴, ma proprio dall'ascolto dell'uomo della strada si può percepire «la necessità della trascendenza anche per conoscere il diritto»⁵⁵. Questa necessità porta ad una «angoscia»:

⁵¹ B. Pastore, 2023, 444.

⁵² *Ibidem*.

⁵³ F. Carnelutti, 1949, 18.

⁵⁴ F. Carnelutti, 1953, 123.

⁵⁵ *Ibidem*.

«L'angoscia, che si è impadronita negli ultimi tempi dei giuristi come dei filosofi, non significa se non la sete di qualcosa, che avevamo creduto finalmente eliminato dalle nostre necessità spirituali. Codesto qualcosa si chiama diritto naturale»⁵⁶.

Carnelutti si inserisce in uno dei più classici dibattiti della filosofia del diritto: la ricerca di un fondamento naturale e per certi versi metafisico dell'esperienza giuridica in contrapposizione alla presunta scientificità del diritto e alla possibilità di ridurlo al suo stato più puro, come direbbe Hans Kelsen, considerandolo esclusivamente per i suoi dati normativi e per il suo linguaggio. Carnelutti rimane in ascolto degli stati più spirituali dell'uomo e ciò che suggerisce è che non è possibile prescindere da questa realtà per elaborare una riflessione sul diritto e la giustizia. Carnelutti arriva a parlare di meta-diritto, riscoprendo non solo la fede ma anche la filosofia all'interno di una tradizione lontana da quella analitica giuspositivista:

«Può darsi che le scienze fisiche abbiano dell'aria filosofica minor bisogno che le scienze spirituali; comunque, poiché il diritto è qualcosa di spirituale, la sua scienza prima di ogni altra respira filosofia, il che spiega come e perché s'insegna filosofia del diritto e non filosofia della fisica o della medicina: la ragione di tale insegnamento non consiste nella possibilità di separare il diritto, come oggetto di investigazione filosofica, dal resto della realtà, bensì nella necessità di ambientare il diritto, prima e più che qualsiasi altro aspetto della vita, nel quadro della filosofia»⁵⁷.

La filosofia intesa come indagine dell'esperienza è la disciplina attraverso la quale il diritto può trovare linfa nuova, se si considera il diritto come qualcosa di spirituale. Rileggendo le opere di Carnelutti, Francesco Viola dice a riguardo che

«la scienza giuridica deve rinunciare ad essere "pura", perché la materia giuridica è per sua natura connessa con tutte le sfere della vita pratica e con lo stesso ordine della natura. Cercare di purificarla di queste continue infiltrazioni significa misconoscere ciò che appartiene all'essere stesso del diritto, cioè il portare dappertutto un'istanza di correttezza e di rettificazione»⁵⁸.

Secondo quanto affermato da Viola, la purezza non può appartenere al diritto, poiché anche qualora lo si voglia considerare come scienza non vive in modo autonomo, ma è continuamente in connessione con diversi campi della vita umana. Il diritto, come abbiamo visto in precedenza, risponde a una domanda di giustizia che trascende necessariamente il puro discorso intorno al linguaggio giuridico, ponendosi su un piano diverso, prendendo in considerazione le domande fondamentali dello spirito umano. E proprio per questo motivo, riflettere sul diritto non significa considerarlo come qualcosa di compiutamente formato: il dato normativo deve fare continuamente i conti con la

⁵⁶ *Ibidem*.

⁵⁷ F. Carnelutti, 1946, 19.

⁵⁸ F. Viola, 2023, 563.

realtà, che impone ad esso una continua rivisitazione di sé stesso, per fare sì che meglio possa essere al servizio dei casi concreti. C'è un'esperienza legislativa originaria, che deve coniugarsi con l'esperienza quotidiana dell'«uomo della strada» e che, quindi, è chiamata ad andare oltre le sue mere norme legali. Carnelutti sembra così andare oltre la funzione prescrittiva della legge. In questo senso, secondo Carnelutti, «la scienza giuridica stessa non è altro che la riflessione del diritto su sé stesso e, quindi, una progressiva presa di coscienza da parte del giurista delle modalità e finalità della sua opera»⁵⁹.

Nella visione spirituale di Carnelutti la dimensione dell'esperienza non viene negata, ma anzi trova una sua estrema valorizzazione. Il compito del giurista è quello di prendere atto di questa esperienza, mettendola in relazione con il suo fondamento trascendente. Sulla base di questa impostazione è possibile definire una teoria generale del diritto in Carnelutti? Se essa è il tentativo di trovare un'unità nella frammentarietà del diritto, cercando un punto centrale all'interno di esso, allora possiamo affermare, con il filosofo del diritto Giuseppe Capograssi che, mentre

«Kelsen fa il tentativo di una trattazione unitaria di tutto il diritto attorno al diritto come forza; Carnelutti fa il tentativo di una trattazione unitaria attorno al diritto come composizione di conflitti e di interessi»⁶⁰.

Per Carnelutti, muovendosi il diritto dentro il piano dell'esperienza, esso può configurarsi come una mediazione tra conflitti e interessi: il diritto, esercitato come un'arte poetica e interpretativa, continuamente risolvendo conflitti, consente di «vedere più a fondo nella concreta realtà della norma e della vita»⁶¹.

Conclusioni

Il diritto in Carnelutti, come abbiamo visto, è fondato su una dimensione spirituale trascendente, o metafisica, ponendosi così in modo diverso rispetto a un diritto inteso come puro dato normativo. Da cui discende anche che esso non sottostà alle logiche stataliste, per le quali fonte del diritto è lo Stato. Il diritto tende all'unità di un ordine superiore, che trascende e fonda l'esperienza, necessita cioè della sua dimensione metagiuridica. Per Carnelutti il giurista deve riscoprire la giustizia come misura e guida della legge: se le persone ritengono che vi siano leggi giuste o ingiuste, ciò significa che c'è un piano metagiuridico a cui tendere, al quale riferirsi nel momento del giudizio. La ricerca del senso del diritto nella sua più intima specificità, ha portato Francesco Carnelutti a fare i conti con la filosofia e con la fede cattolica. Nel suo percorso è passato

⁵⁹ Ivi, 560.

⁶⁰ G. Capograssi, 1952, 325.

⁶¹ Ivi, 327.

da un approccio per certi versi formalista e positivista, a una riflessione che richiama la necessità della ripresa di un ordine metafisico per la fondazione del diritto. Questo ha comportato un allargamento della sua produzione teorica con diversi saggi e riflessioni, al di fuori dei classici canoni del pensiero giuridico, a proposito dei quali egli scrive: «sono persuaso che non ho mai lavorato utilmente per conoscere e far conoscere il diritto come quando a molti è sembrato che io sia evaso dai suoi limiti»⁶², come se questi saggi, a detta del Maestro, fossero in realtà il fulcro della sua riflessione giuridica.

Francesco Carnelutti, richiamandosi alla metafisica, ha messo al centro l'uomo, la sua eccezionalità, le relazioni specifiche che si hanno tra gli uomini. È l'esperienza umana che fa capire il diritto:

«La norma giuridica in sé, o un complesso di norme, un codice ad esempio, è un pezzo del diritto, non tutto il diritto, cioè il diritto vivo, nella pienezza della sua vita. Questa vita si accende, come usiamo dire, quando le norme sono applicate o anche sono violate: nella conclusione di un contratto, nella commissione di un delitto e nella celebrazione di un processo soprattutto. Ma un contratto, un delitto, un processo sono degli uomini, uno di fronte all'altro. Vuoi dire che bisogna capire quegli uomini per capire il diritto. Ma questa materia è ribelle ai numeri ed anche alle parole»⁶³.

Carnelutti si è dunque opposto, come abbiamo visto a più riprese, a una logica del diritto formalista e riduzionista: il diritto vive nelle persone e nelle relazioni tra loro. Il Maestro va oltre il pensiero di un diritto concepito come norme: esse sono solo una parte dell'esperienza giuridica. L'interesse di Carnelutti si sposta dall'attività del legislatore alle persone che nella concretezza della vita incarnano il diritto, ancorando il livello dell'esperienza al meta-diritto, che non è un semplice diritto astratto come quello legislativo. La relazione tra il livello metafisico e quello esperienziale è ciò che consente di potere parlare di semi di giustizia nel mondo. Vi è un ideale di giustizia a cui l'uomo cerca di tendere nella sua vita pratica, ci sono poi la legge e i fatti, tra i quali esiste una sorta di antinomia con la quale l'uomo si scontra continuamente. Il fatto va preso nella sua eccezionalità e nella sua possibilità di richiamare a qualcosa di ulteriore rispetto a una legge che non sarà mai in grado di offrire giustizia nei confronti del fatto. È per amore di questa giustizia superiore, per amore delle persone e quindi anche del diritto che Carnelutti allarga la sua meditazione ben al di là della semplice riflessione giuridica, abbracciando la filosofia e la metafisica e indicando la via evangelica come la concreta possibilità di costruire un anticipo di giustizia in terra.

⁶² F. Carnelutti, 1961, 26.

⁶³ F. Carnelutti, 1953, 223.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

AVITABILE Luisa, 2023, «I principi del diritto. Una riflessione con Francesco Carnelutti». In *Il pensiero metagiuridico di Francesco Carnelutti*, a cura di Gian Pietro Calabrò e Gianluca Tracuzzi, 41-49. In *L'Ircocervo*, Anno 22, n. 1.

BOMBELLI Giovanni, 2023, «La questione del metodo tra filosofia e teoria del diritto. Su qualche eredità carneluttiana». In *Il pensiero metagiuridico di Francesco Carnelutti*, a cura di Gian Pietro Calabrò e Gianluca Tracuzzi, 50-74. In *L'Ircocervo*, Anno 22, n. 1.

CAPOGRASSI Giuseppe, 1952, «Impressioni su Kelsen tradotto». In *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, n. IV.

CAPOGRASSI Giuseppe, 1959, «L'ultimo libro di Santi Romano». In ID., *Opere*, Vol. V. Giuffrè, Milano.

CARNELUTTI Francesco, 1937, *Discorsi intorno al diritto*, Vol. I. Cedam, Padova.

CARNELUTTI Francesco, 1939, *Metodologia del diritto*. Cedam, Padova.

CARNELUTTI Francesco, 1941, *La strada*. Tumminelli, Roma-Milano.

CARNELUTTI Francesco, 1941, *Interpretazione del Pater noster*. Tumminelli, Roma-Milano.

CARNELUTTI Francesco, 1942, *Meditazioni*, Vol. I. Tumminelli, Roma-Milano.

CARNELUTTI Francesco, 1942, *Meditazioni*, Vol. II. Tumminelli, Roma-Milano.

CARNELUTTI Francesco, 1943, *Introduzione allo studio del diritto*. Foro italiano, Roma.

CARNELUTTI Francesco, 1946, *Teoria generale del diritto*. Foro Italiano, Roma.

CARNELUTTI Francesco, 1947, *Dialoghi con Francesco*. Tumminelli, Roma.

CARNELUTTI Francesco, 1949, *Arte del diritto*. Cedam, Padova.

CARNELUTTI Francesco, 1949, *Chiose al vangelo di Matteo*. Edizioni dell'Ateneo, Roma.

CARNELUTTI Francesco, 1950, *I valori giuridici del messaggio cristiano*. Cedam, Padova.

CARNELUTTI Francesco, 1951, «Giuoco e processo». In *Rivista di diritto processuale*, Vol. 1.

CARNELUTTI Francesco, 1952, *Tempo Perso*, Vol. I. Zuffi, Bologna.

CARNELUTTI Francesco, 1953, *Tempo Perso*, Vol. II. Zuffi, Bologna.

CARNELUTTI Francesco, 1953, *Discorsi intorno al diritto*, Vol. II. Cedam, Padova.

CARNELUTTI Francesco, 1953, «Bilancio del positivismo giuridico». In Id., *Discorsi intorno al diritto*, Vol. II. Cedam, Padova.

CARNELUTTI Francesco, 1953, «Esistenzialismo giuridico». In Id., in *Discorsi intorno al diritto*, Vol. II. Cedam, Padova.

CARNELUTTI Francesco, 1953, «Matematica e diritto». In Id., in *Discorsi intorno al diritto*, Vol. II. Cedam, Padova.

CARNELUTTI Francesco, 1954, *Come nasce il diritto*. Eri, Torino.

CARNELUTTI Francesco, 1955, *Mio fratello Daniele*. Fabbri, Milano.

CARNELUTTI Francesco, 1955, *Il canto del grillo*. Eri, Torino.

CARNELUTTI Francesco, 1955, *Tempo perso*, Vol. III. Fabbri, Milano.

CARNELUTTI Francesco, 1958, *Diritto e processo*, Vol.1 del *Trattato del processo civile*. Morano, Napoli.

CARNELUTTI Francesco, 1958, *Figure del Vangelo*. Sansoni, Firenze.

CARNELUTTI Francesco, 1960, «Il discorso della libertà». In *Quaderni di San Giorgio*, XII. Sansoni, Firenze.

CARNELUTTI Francesco, 1961 *Discorsi intorno al diritto*, Vol. III. Cedam, Padova.

CARNELUTTI Francesco, 1961, «Le fondazioni della scienza del diritto». In Id., *Discorsi intorno al diritto*, Vol. III. Cedam, Padova.

CARNELUTTI Francesco, 1961, *Il poema di Gesù*. Sansoni, Firenze.

CARNELUTTI Francesco, 1965, «Verità, dubbio, certezza». In *Rivista di diritto processuale*, XX, II serie, n.1.

CASTELLANO Danilo, 2023, «Il tortuoso itinerario di Francesco Carnelutti dal giuspositivismo al giusnaturalismo». In *Il pensiero metagiuridico di Francesco Carnelutti*, a cura di Gian Pietro Calabrò e Gianluca Tracuzzi, 114-134. In *L'Ircocervo*, Anno 22, n. 1.

COCCOPALMERIO Domenico, 1989, *Francesco Carnelutti: il realismo giuridico italiano*. ESI, Napoli.

COCCOPALMERIO Domenico, 2023, «La maieutica della fede cristiana nel pensiero giuridico di Carnelutti». In *Il pensiero metagiuridico di Francesco Carnelutti*, a cura di Gian Pietro Calabrò e Gianluca Tracuzzi, 145-159. In *L'Ircocervo*, Anno 22, n. 1.

GENTILI Aurelio, 2023, «Carnelutti e il metadiritto». In *Il pensiero metagiuridico di Francesco Carnelutti*, a cura di Gian Pietro Calabrò e Gianluca Tracuzzi, 249-262. In *L'Ircocervo*, Anno 22, n. 1.

PARADISI Roberto, 2023, «Il diritto come arte: suggestioni e verità in Francesco Carnelutti». In *Il pensiero metagiuridico di Francesco Carnelutti*, a cura di Gian Pietro Calabrò e Gianluca Tracuzzi, 230-242. In *L'Ircocervo*, Anno 22, n. 1.

PASTORE Baldassarre, 2023, «La giustizia e l'arte del diritto». In *Il pensiero metagiuridico di Francesco Carnelutti*, a cura di Gian Pietro Calabrò e Gianluca Tracuzzi, 443-450. In *L'Ircocervo*, Anno 22, n. 1.

TRACUZZI Gianluca, 2018, «Teoria Generale del Diritto, Filosofia e Fede nel pensiero di Francesco Carnelutti». In *Rivista di diritto processuale*, Vol. 73, n. 4-5, 1154-1176.

TRACUZZI Gianluca (a cura di), 2019, *La filosofia del diritto di Francesco Carnelutti*. Cedam, Padova.

TRACUZZI Gianluca, 2019, «Unum esse». In *La filosofia del diritto di Francesco Carnelutti*, a cura di Gianluca Tracuzzi. Cedam, Padova.

TRACUZZI Gianluca, 2023, «La strada di Francesco Carnelutti. Nota introduttiva». In *Il pensiero metagiuridico di Francesco Carnelutti*, a cura di Gian Pietro Calabrò e Gianluca Tracuzzi, 2-26. In *L'Ircocervo*, Anno 22, n. 1.

VIOLA Francesco, 2023, «Regole sul diritto e regole del diritto. Rileggendo la Metodologia del diritto di Francesco Carnelutti». In *Il pensiero metagiuridico di Francesco Carnelutti*, a cura di Gian Pietro Calabrò e Gianluca Tracuzzi, 558-565. In *L'Ircocervo*, Anno 22, n. 1.